

Penale Sent. Sez. 6 Num. 35680 Anno 2019

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: COSTANZO ANGELO

Data Udiienza: 30/05/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CAGGIANO GIUSEPPE nato a MELFI il 17/10/1989

avverso la sentenza del 20/06/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di POTENZA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO ANGELILLIS

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

sentiti: l'avvocato LAVIENSI MARIA del foro di POTENZA, quale sostituto processuale dell'avvocato LAVIANO LUIGI del foro di MELFI, difensore di fiducia delle parti civili CAPPITELLA ALESSANDRA, TETTA NOEMI, TETTA ELISABETTA e TETTA LUCIA, che nel chiedere il rigetto del ricorso con conseguente conferma della sentenza, deposita conclusioni scritte e nota spese; l'avvocato ARICO' GIOVANNI del foro di ROMA, difensore di fiducia di CAGGIANO GIUSEPPE, che dopo discussione, insiste affinché la sentenza impugnata venga annullata.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza n. 3/2018 della Corte di assise di appello di Potenza ha confermato la condanna inflitta, con giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza (sentenza n. 337/2017) a Giuseppe Caggiano ex artt. 110, 575 e 577 n. 3 cod. pen. e 7 legge 12 luglio 1991 n. 203 per avere ucciso il 2/04/2008, in concorso con Saverio Loconsolo, Giancarlo Tetta, al fine di agevolare l'associazione mafiosa della famiglia Casotta, sparandogli con una pistola calibro 7,65 (capo a) e ex artt. 110. 61 n. 2 cod. pen., 2 e 4 legge 1967 n. 895 e 7 legge n. 203/1991 per avere detenuto e trasportato illecitamente due pistole calibro 7,65 per realizzare l'omicidio (capo b) - riuniti i due reati ex art. 81, comma 2, cod. pen. - e ex artt. 81 e 697 cod. pen., per avere detenuto due coltelli a serramanico nella sua abitazione senza farne denuncia all'autorità competente (capo c).

La ricostruzione dei fatti è stata compiuta sulla base di numerose C.N.R. depositate dal Pubblico ministero, della consulenza medico-legale redatta da tecnici nominati dal Pubblico ministero e sul cadavere della vittima, delle dichiarazioni testimoniali dell'amante e della moglie della vittima, di persone abitanti nei pressi del luogo dell'agguato e di conoscenti della vittima, di intercettazioni di conversazioni avvenute dopo l'omicidio e delle dichiarazioni accusatorie e autoaccusatorie del collaborante con l'Autorità giudiziaria Saverio Loconsolo e di quella, successiva, del collaborante Adriano Cacalano.

Nella sentenza di primo grado come in quella impugnata il movente dell'omicidio è individuato in una vendetta trasversale del *clan* Cassotta - al quale si ritiene appartenere Caggiano - contro Rocco Delli Gatti, appartenente al *clan* rivale e di cui Tetta era cugino, per vendicare l'uccisione (14/07/2017) di Marco Ugo Cassotta fratello di Aldo Massimo Cassotta, individuato come mandante dell'omicidio e con il quale l'imputato Caggiano Giuseppe (neanche ventenne all'epoca dei fatti) coabitava, in quanto figlio della sua convivente e dal quale era stato introdotto nel gruppo criminale. Nelle sentenze sono anche richiamate (pp. 7-8 della sentenza di primo grado) decisioni giudiziarie che delineano le vicende del *clan* Cassotta).

Va rilevato che: Massimo Aldo Cassotta e Adriano Cacalano, condannati in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare, con rito abbreviato, per l'omicidio per il quale si procede, sono poi stati assolti dalla Corte di assise di appello con sentenza confermata dalla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 31261

dell'8/05/2014); la posizione di Saverio Loconsolo è stata definita con sentenza di non luogo a procedere del 18/12/2009 per l'omicidio di Tetta (è stato condannato, invece, per gli altri capi); la posizione di Caggiano, stralciata, era stata oggetto di archiviazione il 30/09/2013. Dopo le dichiarazioni dei collaboranti Loconsolo e Cacalano, le indagini son state riaperte, Caggiano è stato sottoposto a misura cautelare e Loconsolo (revocatasi la sentenza di non doversi procedere) è stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, con sentenza, passata in giudicato della Corte di assise di appello di Potenza.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Caggiano si chiede l'annullamento della sentenza.

2.1. Nel primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 192, comma 3 cod. proc. pen. e vizio della motivazione nella utilizzazione delle dichiarazioni dei collaboranti con l'Autorità giudiziaria Saverio Loconsolo e Adriano Cacalano in contrasto con la metodologia - cosiddetta *dei tre tempi* (credibilità intrinseca del dichiarante, attendibilità oggettiva dei contenuti delle sue dichiarazioni, verifica esterna della attuabilità delle dichiarazioni) - alla quale la sentenza impugnata premette di ispirarsi.

Quanto alla credibilità di Loconsolo, si osserva che la sentenza assume che Loconsolo si sarebbe determinato a collaborare con la Giustizia perché vessato e minacciato in carcere dai detenuti che sospettavano che, dopo la notizia della collaborazione di Cacalano anch'egli avesse fatto la stessa scelta per evitare ulteriori ritorsioni, ma trascura che non sono stati acquisiti riscontri presso l'amministrazione penitenziaria a quanto affermato nel suo verbale manoscritto allegato al verbale di collaborazione del 24/09/2013, nel quale - anzi - ricorda che sua moglie gli disse di averlo tradito con un suo amico e forse proprio con Giuseppe Caggiano (p. 38 del manoscritto) che ha chiamato in correità nella realizzazione dell'omicidio di Tetta e che egli ha modificato la versione fornita nel suo verbale di collaborazione del 17/7/2013 nel quale affermava soltanto che Caggiano, nell'occasione, aveva l'autovettura e che furono Massimo Cassotta e Adriano Cacalano a sparare a Tetta mentre in quello del 24/09/2013 afferma che a uccidere Tetta furono lui e Caggiano (p. 5 del ricorso) per cui è ragionevole supporre che il mutamento nella versione dei fatti derivi dal risentimento contro Caggiano, anche considerando che la moglie non volle seguirlo nella sua decisione di collaborare con la Giustizia. Inoltre, si osserva, circa il rilievo dato al fatto che nei confronti di Loconsolo era stata emessa sentenza di non doversi procedere per l'omicidio di Tetta, che tale sentenza non è irrevocabile e che egli sapeva che il collaborante Alessandro D'Amato lo aveva accusato (nel 2011, davanti alla Corte di assise di

Potenza) di essere stato esecutore dell'omicidio (p. 8), per cui la sua collaborazione non risulta spontanea.

Quanto alla attendibilità oggettiva delle dichiarazioni di Loconsolo, si osserva che la sentenza impugnata trascura i contrasti tra le due suindicate dichiarazioni del 2013 e fra queste e quelle contenute nel verbale dell'8/01/2014, oltre che in altro verbale (non prodotto dalla Procura) del 19/11/2013 (pp. 10-13), e assume come vera l'affermazione del collaborante circa l'esistenza del gruppo mafioso "I Basilischi" esclusa, invece, dalla Corte di cassazione che ha annullato la sentenza della Corte di appello di Potenza che la riconosceva (sino a che la Corte di assise di Salerno ha ritenuto mancante "la prova certa della sussistenza di un nuovo gruppo malavitoso, dotato di autonoma e di nuova forza espansiva" (pp. 15-16 del ricorso).

Quanto alla esistenza di riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie di Loconsolo, si deduce il contrasto fra la descrizione che Loconsolo fornisce della pistola cal. 38 (quella non usata) persa nell'agguato e le caratteristiche della stessa, il contrasto fra gli esiti dell'autopsia e la descrizione della successione dei colpi di pistola esplosi a varie regioni del corpo di Tetta (pp. 18-19), l'aver sottovalutato il contrasto fra le dichiarazioni del collaborante con l'Autorità giudiziaria Adriano Cacalano rese il 25/11/2011 e quelle rese il 27/03/2016 - da cui emerge anche ch'egli conobbe i contenuti della sentenza n. 279/2015 con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza ha condannato Loconsolo per l'omicidio di Tetta (pp.20-21) - e l'aver ignorato la lettera (resa nota al Giudice dell'udienza preliminare e alla Procura della Repubblica) del 7/09/2017 di Cacalano al difensore di fiducia del ricorrente nella quale egli afferma di volere ritrattare le accuse rivolte a Caggiano, a Massimo Cassotta e Gioacchino Cassotta.

In generale, relativamente allo svolgimento degli eventi anteriori e posteriori all'omicidio, nel ricorso sono indicate alcune incompatibilità (relative alle azioni e agli orari) con i riscontri, deducendo che la Corte le ha erroneamente trascurate con il ritenere non esigibile una perfetta precisione da parte del collaborante nella descrizione della successione temporale degli eventi (pp. 26- 38).

2.2. Nel secondo motivo di ricorso si deducono vizio della motivazione e violazione di legge nella valutazione delle dichiarazioni dei testimoni della difesa - Alfredo Caggiano (padre dell'imputato) e la sua campagna dell'epoca Gabriella Cassetta, il padre dell'imputato e la compagna del padre - e delle dichiarazioni (di Massimo Cassotta e della sua convivente Anna Ardoino, di Adriano Cacalano e di sua moglie Elisabetta Cappiello) acquisite nell'ambito dell'attività investigativa difensiva nel procedimento penale n. 1800/08 RGNR del Tribunale di Potenza, valutate con una esigenza di precisione non valsa per quelle del collaborante e con

sospetto circa la credibilità dell'alibi che esse forniscono perché rese a nove anni dai fatti, ma trascurando, per un verso, che per otto anni Caggiano non era stato destinatario di accuse in un processo che aveva, invece, interessato tutta la famiglia relativamente alla posizione di Massimo Cassotta.

2.3. Nel terzo motivo di ricorso si deducono vizio della motivazione e violazione degli artt. 546 e 125 cod. proc. pen. relativamente alla richiesta di rinnovazione dell'attività istruttoria proposta nell'atto di appello e concernente l'acquisizione in forma integrale dei verbali delle dichiarazioni, fra loro contrastanti, rese da Loconsolo il 24/09/2013 e il 19/11/2013 e delle dichiarazioni rese da Cacalano il 23/07/2015 e da lui descritte nella missiva del 27/02/2016 (ma mai prodotte dalla Procura della Repubblica) al fine di comparare le discordanti versioni dei fatti (pp. 38-44).

2.4. Nel quarto motivo di ricorso si deducono mancata assunzione di una prova decisiva costituita dall'esame di Adriano Cacalano circa la missiva indirizzata all'avvocato Cassotta in cui dichiarava di volere ritrattare le accuse rivolte a Giuseppe Caggiano.

2.5. Nel quinto motivo di ricorso si deduce violazione di legge nel disconoscere la circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen. e nel riconoscere la sussistenza della premeditazione ex art. 577, comma 3, cod. pen., trascurando che, comunque, l'apporto di Caggiano si è limitato a prelevare Loconsolo in un luogo diverso da quello dell'omicidio e, successivamente, a recuperare l'arma, per cui manca la prova della conoscenza dell'altrui premeditazione e emerge comunque una minima partecipazione alla azione criminosa.

2.6. Nel sesto motivo di ricorso si deduce violazione di legge nel sussumere la condotta di Caggiano sotto la fattispecie del concorso in omicidio e non, invece, in quella del favoreggiamento, risultando che Loconsolo si determinò a commettere l'omicidio in assenza di Caggiano, senza dividerne con lui l'intento (avendo dichiarato solo "credo che il Caggiano fosse a conoscenza"), e che Caggiano intervenne solo in una fase successiva all'omicidio.

2.7. Nel settimo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nel determinare il movente dell'omicidio (nella sentenza individuato in una vendetta trasversale del *clan* Cassotta contro il cugino di Tetta, Rocco Delli Gatti appartenente al *clan* rivale) e nel ravvisare l'aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991, trascurando che non risulta (a differenza di quanto afferma il Giudice dell'udienza preliminare) che Tetta sia stato condannato per associazione a delinquere ex art. 416 *bis* cod. pen., mentre i carichi pendenti di Caggiano relativi a reati connettabili alla criminalità organizzata concernono condotte successive al 2008.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi quattro motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e – fatta eccezione per il secondo – risultano parzialmente fondati nei termini che seguono.

1.1. Deve rilevarsi che il ricorso - nel dedurre che la Corte non ha acquisito riscontri a quello che il collaborante Loconsolo afferma nel manoscritto allegato al verbale di collaborazione del 24/09/2013, in cui si riferisce al clima di vessazioni instauratosi in carcere per il sospetto che, diffusasi la notizia del pentimento di Cacalano, intendesse collaborare con l'Autorità giudiziaria - non si confronta con i puntuali riferimenti agli accadimenti contenuti nella sentenza (p. 4) e in particolare al ricovero di Loconsolo presso l'O.P.G. di Livorno per le ferite che egli stesso volle procurarsi al braccio. Effettivamente la sentenza non dà conto della porzione del contenuto del manoscritto (pp. 37-38) in cui Loconsolo rievoca il sospetto che sua moglie lo avesse tradito con un suo amico - menzionando al riguardo anche Giuseppe Caggiano - e che egli cominciò a crederci perché questo spiegava perché ella non voleva seguirlo nella collaborazione con l'Autorità giudiziaria. Il dato meriterebbe attenzione perché di potenziale rilievo per valutare le motivazioni che hanno spinto Loconsolo a accusare Caggiano e, quindi, anche la loro attendibilità. Tuttavia, deve rilevarsi che nel ricorso è riportata solo la parte del brano, che isolatamente potrebbe indurre a ritenere che fu la moglie a riferirgli il fatto, mentre, dal contesto, risulta che fu Pasquale Moretti a prospettargli l'accadimento. In ogni caso, nel quadro complessivo della valutazione delle dichiarazioni di Loconsolo l'omissione dedotta produrrebbe una incompletezza della motivazione non già una sua manifesta illogicità.

1.2. La Corte ha considerato le discrasie fra le prime dichiarazioni di Loconsolo e le successive (analiticamente esaminate nelle pp. 5-6), ma le ha spiegate considerando che le seconde sono molto più articolate e precise perché mirate - a differenza delle prime, relative a diverse vicende - a trattare specificamente l'episodio. In particolare, non ha trascurato che nelle prime dichiarazioni del 17/07/2013 Loconsolo si esclude dal gruppo degli autori materiali dell'omicidio - affermando solo di avere partecipato ai sopralluoghi e che egli non fu disponibile a commettere l'omicidio, per cui "sul posto andarono Caggiano Giuseppe, che guidava la macchina, Cacalano Adriano e Cassotta Massimo Aldo che sparò a Tetta" (pp. 28 e 33) - mentre nelle seconde si indica come esecutore dell'uccisione (foglio 17). La differenza, tuttavia, non incide direttamente sul ruolo di Caggiano (così sentenza di primo grado p. 24), che non è essenzialmente diverso da quello attribuitogli nelle dichiarazioni successive del 24/09/2013.

Inoltre, la Corte di appello ha puntualmente osservato (p. 7) che il fatto che il collaborante Alessandro D'Amato abbia riferito (nel 2010) *de relato* di propalazioni che accusavano Loconsolo e il figliastro di Massimo Cassotta (cioè l'imputato Giuseppe Caggiano) di avere commesso l'omicidio (pp. 20-21 della sentenza di primo grado) non ha scalfito la sentenza di non doversi procedere che nel 2009 ha definito la posizione di Loconsolo fino a quando proprio questi nel 2013 non si è accusato dell'omicidio, per cui non può assumersi che le dichiarazioni di Loconsolo siano state mosse da preoccupazioni circa una sua futura posizione processuale.

Nella sentenza impugnata è dato conto di come con la sua seconda versione, della quale sono considerati i particolari nuovi rispetto alla precedente, Loconsolo ha fornito una "completa ricostruzione dell'accaduto" (pp. 6-8) e, in particolare, quanto alla descrizione della pistola cal. 38, la Corte ha non irragionevolmente valutato che non fu quella la pistola usata per uccidere (ma la cal. 7,65) e che Loconsolo la smarri sul luogo del delitto, per cui è comprensibile che dopo alcuni anni non ne abbia ricordato bene le caratteristiche (p. 7).

1.3. Quanto alle dichiarazioni dei testimoni della difesa, deve registrarsi che la collocazione temporale dell'omicidio fra le ore 22,54 e le 23,10 non risulta incompatibile con le dichiarazioni testimoniali, mentre, per quel che riguarda la partecipazione alla fase immediatamente preparatoria dell'uccisione - con l'incontro con i complici alle ore 21 e successivo appostamento (p. 5 della sentenza) - la Corte ha adeguatamente valutato che i ricordi dei testimoni concernenti l'orario in cui Caggiano avrebbe cenato con i familiari sono "ancorati a mere consuetudini e non già a fatti concreti e specifici accaduti quella sera" (p. 9). Ne deriva che il secondo motivo di ricorso risulta infondato.

2. Fondate risultano, invece, le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso circa la necessità di adeguati riscontri alle dichiarazioni di Loconsolo, e il terzo e il quarto dei motivi di ricorso.

2.1. Gli elementi di prova da valutare ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - basta che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa - e possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, e a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correttezza (Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Rv. 267528; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260607).

Le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che ne sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato - rimanendo quindi non decisive eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei collaboranti (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Rv. 264368; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Rv. 262309). Il riscontro deve essere individualizzante, così da offrire elementi che colleghino il fatto stesso alla persona dell'accusato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a lui del reato contestato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Rv. 234598; Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, Rv. 274151; Sez. 6, n. 1753 del 09/01/2019, Rv. 274942; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Rv. 269683).

2.2. In questo quadro, l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di Cacalano ha una rilevanza essenziale per l'integrazione della prova della responsabilità dell'imputato.

In sé considerate, le dichiarazioni di Cacalano forniscono un riscontro individualizzante a quelle di Loconsolo: infatti, Cacalano dopo essere stato assolto con sentenza passata in giudicato (nel 2014), ha dichiarato (nel 2015) di avere partecipato all'omicidio di Tetta fornendo l'autovettura di sua moglie per trasportare Caggiano e Loconsolo sino al posto in cui poi questi presero un'altra autovettura rubata, per andare al luogo dell'omicidio (p. 19 sentenza di primo grado, p. 8 della sentenza impugnata) e la Corte di appello ha fornito una argomentata spiegazione (p.8) delle ragioni per le quali questi (assolto dall'omicidio di Tetta) nelle dichiarazioni del 25/11/2011 non accusò Loconsolo dell'omicidio e in quelle del 23/07/2016 confermò la versione di Loconsolo.

2.3. Tuttavia, la attendibilità delle dichiarazioni di Cacalano è stata resa dubbia dallo stesso collaborante con la sua ritrattazione.

La ritrattazione non è indefettibilmente idonea a svalutare le dichiarazioni accusatorie rese da un collaborante con l'Autorità giudiziaria e il giudice può riconoscere valore probatorio alle prime dichiarazioni, a condizione che eserciti su queste un controllo più incisivo, possibilmente esteso ai motivi della loro variazione, potendo persino ritenere che la ritrattazione inattendibile o mendace

si traduca, proprio perché tale, in un ulteriore elemento di conferma delle accuse originarie (Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Rv. 271706; Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, Rv. 271252; Sez. 6, n. 7627 del 31/01/1996, Rv. 206583).

Nel caso in esame, invece, la Corte di appello non ha sviluppato una argomentazione al riguardo, limitandosi a considerare che la dichiarazione di volere "ritirare le accuse di reati che ho mosso nei confronti di Caggiano Giuseppe" è solo un documento in copia, del quale non è provata la originalità, indirizzato al difensore di Caggiano e che alla prospettata ritrattazione, in sé priva di valenza probatoria, non è seguita ulteriore iniziativa (p. 26 sentenza di primo grado, p.11 sentenza impugnata).

Inoltre, la Corte ha respinto la richiesta della difesa di esaminare Adriano Cacalano circa la missiva indirizzata all'avvocato Cassotta in cui dichiarava di volere ritrattare le accuse rivolte a Giuseppe Caggiano, rimarcando la eccezionalità dell'istituto della rinnovazione dell'istruttoria in appello e che sul punto l'imputato nel giudizio abbreviato ha un mero potere sollecitatorio, osservando, inoltre, che il richiedente ha mancato di dedurre circa la decisività della prova offerta, cioè la sua idoneità a inficiare il valore dimostrativo delle risultanze contrarie (p. 11).

Nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può sindacarsi, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., se la motivazione della sentenza contiene lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal suo testo e concernenti punti di decisiva rilevanza (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577; Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Rv. 271163; Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Rv. 265323).

La sentenza impugnata - che pure richiama le precedenti oscillazioni (risultanti dal contrasto fra le dichiarazioni del 25/11/2011 e quelle successive del 23/07/2016) di Cacalano circa la ricostruzione dei fatti - di fronte a prospettate nuove dichiarazioni direttamente incidenti sulla posizione dell'imputato e potenzialmente tali da caducare i riscontri esterni necessari a confermare la valenza probatoria della chiamata in correità proveniente dal collaborante Loconsolo, ha arrestato la sua analisi critica delle emergenze processuali a una valutazione formalistica circa la provenienza dell'intento di ritrattare da parte di Cacalano, mentre avrebbe potuto agevolmente verificarne la effettiva sussistenza e la concreta rilevanza dei contenuti accedendo alla sollecitazione difensiva. In questo modo, ha prodotto una lacuna nel tessuto della sua motivazione che si risolve, allo stato, in una manifesta illogicità della decisione per contrasto con i canoni di valutazione della prova posti dall'art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 1, n.

53600 del 24/11/2016, dep. 27/11/2017, Rv. 271636) perché lascia che l'elemento (le dichiarazioni accusatorie di Cacalano) assunto come riscontro delle dichiarazioni di Loconsolo presenti carattere di ambiguità (Sez. 6, n. 27 del 08/01/1996, Rv. 204259).

3. Pertanto, la sentenza va annullata con rinvio per un nuovo giudizio da svolgersi alla stregua dei principi di diritto sopra enunciati, mentre, stante quanto deciso, perdono rilevanza attuale il quinto, il sesto e il settimo dei motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Salerno.

Così deciso il 30/05/2019

Il Consigliere estensore

Angelo Costanzo



Il Presidente

Stefano Petitti

